

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 21 aprile 2021

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2021, che reca disposizioni in materia di servizio pubblico di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori, di procedure telematiche relative ai documenti di circolazione e proprietà degli autoveicoli, e di studi di fattibilità per la realizzazione di punti di attracco navale fuori dalle acque protette della laguna di Venezia,

considerato che esso consta di 4 articoli, di cui l'articolo 1 prevede che, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, continuino ad applicarsi le disposizioni della convenzione stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo;

ricordato che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si devono limitare a determinati porti e ad aspetti di regolarità, continuità, frequenza, capacità di fornitura del servizio, tariffe e all'equipaggio della nave, senza discriminazione nei confronti di altri armatori dell'Unione europea;

considerati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo,

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Domenico De Siano

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E